

ALLEGATO "B" REPERTORIO N.233 RACCOLTA N.159

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito il Consorzio con attività esterna denominato:

"Consorzio Aretuseo di Riabilitazione - Ente del Terzo Settore" con sigla **"C.A.R. - E.T.S."**.

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede a Rosolini (SR).

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede del consorzio e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3 - DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050. La durata può essere prorogata.

Art. 4 - SCOPO CONSORTILE E OGGETTO

Il Consorzio è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, nè qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale - tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17 - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consorzio è costituito per:

a)promuovere l'attività riabilitativa a favore delle persone diversamente abili mediante il coordinamento degli indirizzi operativi dei soci consorziati.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ed eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fra le quali le seguenti:

b)svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecnologie gestionali dei centri di riabilitazione per diversamente abili;

c)prestare assistenza e consulenza tecnica a favore dei soci;

d)istituire e gestire centri di riabilitazione;

- e) istituire centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;
- f) istituire centri di ricerca;
- g) aiutare i diversamente abili a diventare per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;
- h) consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;
- i) coordinare la ricerca di persone diversamente abili;
- j) curare l'istruzione e la qualificazione professionale dei diversamente abili favorendo l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
- k) coordinare, istituire e gestire centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- l) promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni dei diversamente abili e delle loro famiglie;
- m) collaborare con altri centri di istruzione per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento dei diversamente abili;
- n) nell'ambito degli scopi sociali ed istituzionali potrà concedere contributi ad enti, istituzioni ed associazioni aventi scopi e finalità affini.

Il Consorzio può esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/17.

Il Consorzio può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Ente del terzo settore o l'acronimo ETS.

Art. 5 - DOMICILIO DEI CONSORZIATI

Il domicilio dei consorziati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con il consorzio, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine il consorzio potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo

aggiornamento.

TITOLO II

REQUISITI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 6 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere ammessi al Consorzio tutti quegli organismi senza fini di lucro ed aventi per scopo esclusivo l'assistenza ai diversamente abili.

L'organismo richiedente dovrà inoltrare circostanziata istanza al Presidente del Consorzio accompagnata da eventuale ed idoneo atto deliberativo autorizzativo, dal bilancio di esercizio completo di situazione patrimoniale, da inventari e di quanto altro potrebbe essergli richiesto.

Il Presidente del Consorzio, ricevuta l'istanza, entro trenta giorni, la inoltra al Consiglio di Amministrazione con il proprio parere. Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del suo potere discrezionale delibera o meno l'ammissione con provvedimento motivato, stabilendo le variazioni e le relative composizioni sia degli organi sociali che del capitale sociale e di conseguenza del patrimonio del Consorzio.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Ciascuno dei consorziati è obbligato a:

- pagare con puntualità e regolarità tutte le somme dovute al Consorzio;
- consentire all'Organo amministrativo o ai suoi delegati i controlli tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- non divulgare notizie riservate inerenti alle attività del Consorzio;
- rispettare il presente Statuto, il regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili.

I Consorziati si impegnano altresì a svolgere puntualmente le attività consortili preventivamente concordate ed a mantenere, sia all'interno del Consorzio che all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili.

I Consorziati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
- di partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle delibere dell'Organo amministrativo;
- di beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati.

Art. 8 - RECESSO DEL SOCIO CONSORZIATO

La richiesta di recesso dal Consorzio deve essere notificata da parte del socio recedente almeno sei mesi prima dalla

chiusura dell'esercizio sociale e con effetto dalla chiusura del medesimo.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO CONSORZIATO

Cause di esclusione sono:

a) morosità nel versamento dei contributi al patrimonio del Consorzio;

b) gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale nonché l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.

TITOLO III

PATRIMONIO CONSORTILE

Art. 10 - QUOTE CONSORTILI

Ciascun consorziato è tenuto a sottoscrivere una quota di partecipazione al Consorzio dell'ammontare di euro 1.000 (mille).

Nessun consorziato potrà avere più di una quota di partecipazione al Consorzio medesimo.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

Art. 11 PATRIMONIO DEL CONSORZIO

Il patrimonio del Consorzio è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote e contributi consortili;
- dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, successioni, elargizioni di associati, di terzi o di enti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate del Consorzio;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Consorzio;
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio e i fondi del Consorzio;
- da eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio si compone di:

a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero dai beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'organo di

controllo (ove nominato), deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di consorzio senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno del Consorzio è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i consorziati.

TITOLO IV ORGANI CONSORTILI

Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/17.
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti, da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/17, salvo il disposto dell'art. 30, comma 6;

Non possono far parte degli organi consortili i dipendenti del Consorzio.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei consorziati.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato, se nominati; qualora né l'uno né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti nominano, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente fra i presenti stessi.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo

crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

È ammessa, inoltre, la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea ogni consorziato può essere rappresentato mediante delega da un altro consorziato. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Art. 16 - QUORUM

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consorziati e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero degli stessi e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Al fine di sciogliere il Consorzio e devolvere il patrimonio consortile è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei consorziati.

Art. 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale del bilancio di esercizio, nomina e revoca i componenti

dell'Organo amministrativo e, quando lo ritiene opportuno o in caso di superamento dei limiti di legge, dell'Organo di controllo, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, sulla trasformazione, fusione o scissione del Consorzio nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti legali dei soci consorziati o dalle persone da loro designate, fermo quanto disposto dall'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 117/17, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 c.c. inerente alla cause di ineleggibilità e decadenza.

All'interno del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Il tesoriere:

- a) esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente;
- b) tiene o controlla il registro delle entrate e delle uscite di cassa o bancarie;
- c) è custode del patrimonio del Consorzio..

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Art. 20 - DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o di chi ne fa le

veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di tutti gli interessati almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza, anche mediante telegramma/telefax/fac-simile/posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto sul luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le riunioni effettuate tramite videoconferenza il Consiglio di Amministrazione adotterà adeguate procedure tecniche di voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente, o di Vice presidente, e di

Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 21 - POTERI E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea, ed ha facoltà di nominare e revocare direttori generali, nonché mandatarî e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo amministrativo predispone e cura l'aggiornamento del Regolamento necessario al funzionamento del Consorzio.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

All'Organo amministrativo può eventualmente essere attribuito un compenso, da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

L'Organo amministrativo stabilisce il modo di riparto dei compensi fra i suoi componenti anno per anno.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Compete, altresì, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati (Vice Presidenti ed Amministratori Delegati), nei limiti della delega.

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea dei soci consorziati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dal Consorzio.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/17.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Ai componenti dell'organo di controllo possono essere assegnati emolumenti, compensi o corrispettivi.

Art. 24 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consorzio deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/17.

Alternativamente, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, la revisione legale può essere attribuita all'Organo di Controllo. In questo caso, ove l'organo sia collegiale, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono

essere scelti tra i non consorziati.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali:

- a) il libro verbali dell'Assemblea;
- b) il libro verbali del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro verbali dell'Organo di controllo, ove ricorrono le condizioni della nomina;
- d) il libro soci.

I soci consorziati hanno diritto di esaminare i suddetti libri mediante formale richiesta da far pervenire al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di dieci giorni.

Tutti i libri sociali devono essere vidimati a norma di legge.

La custodia e la regolare tenuta dei libri sociali fa carico al Segretario del Consorzio il quale dovrà fare rilevare agli Organi competenti le eventuali irregolarità.

TITOLO V

ESERCIZIO CONSORTILE - SCIOGLIMENTO - CLAUSOLE FINALI

Art. 26 - ESERCIZIO CONSORTILE - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come stabilito dall'art. 48 comma 3 D. Lgs. 117/17;

- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c., entro sessanta giorni dall'approvazione.

Art. 27 - BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, il Consiglio di Amministrazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 28 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio del Consorzio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consorzio ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri consorziati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi consortili, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto consortile. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato al potenziamento delle proprie attività istituzionali.

Art. 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, il Consorzio viene iscritto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 117/2017.

Il Consorzio ha autonomia, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Art. 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).